



Prot. n. 86707
del 11 febbraio 2010

OGGETTO: Richiesta di parere in merito all'applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22.

Il Comune chiede un parere “in merito alla possibilità di poter assentire la variazione d'uso, in applicazione dell'art. 2 comma 2 della L.R. 22/2009, per gli edifici non residenziali ricadenti in zona agricola”.

Ciò premesso, sulla questione si osserva quanto segue.

L'art. 2 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22, per gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici non residenziali da esso disciplinati non ammette il mutamento della destinazione d'uso qualora questi siano ubicati “nelle zone omogenee a destinazione agricola, industriale, artigianale, direzionale e commerciale di cui al d.m. 1444/1968” (comma 2, ultimo periodo).

Tale disposizione trova conferma nel secondo periodo dello stesso comma 2 dove si ammette invece, alle condizioni ivi indicate, il mutamento di destinazione d'uso degli edifici non residenziali che siano ubicati “nelle zone omogenee B o C di cui al d.m. 1444/1968”.

L'Atto di indirizzo sull'interpretazione e sull'applicazione della L.R. n. 22/2009 - adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 1991 del 24/11/2009, pubblicata nel B.U.R. n. 115 del 4/12/2009 - a tal proposito spiega che “il divieto di mutamento della destinazione d'uso degli edifici non residenziali ubicati nelle zone omogenee a destinazione agricola, industriale, artigianale e commerciale di cui al d.m. 1444/1968 previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 2 fornisce anche la chiave di lettura per una corretta interpretazione del successivo comma 5, le cui disposizioni vanno intese nel senso che agli interventi di cui all'art. 2 si applica quanto previsto all'art. 1, comma 8, limitatamente agli aspetti relativi alla cosiddetta monetizzazione degli standard e non anche ai cambi di destinazione d'uso che continuano ad essere normati dal comma 2 dell'art. 2” (Parte relativa allo “Art. 2, comma 2”).

L'art. 2, comma 2, della L.R. n. 22/2009 non ammette pertanto la modifica della destinazione d'uso degli edifici non residenziali ubicati nelle zone omogenee a destinazione agricola ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, sui quali si effettuano interventi di demolizione anche integrale e ricostruzione, con eventuale ampliamento nei limiti di cui ai successivi commi 3 e 4.